

# La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

**Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile**

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 5.11.2015

La Nuova Procedura Civile, 3, 2015

**ADMAIORA**

Editrice

---

#### Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Irragionevole durata del processo, liquidazione dell'indennizzo da con moltiplicatore annuo inferiore a quello invocato dalla parte: non è accoglimento parziale della domanda ai fini della compensazione delle spese**

*Il procedimento d'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 è connotato, causa l'assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, dal potere del giudice d'individuare in maniera autonoma l'indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono (come al dominio, così anche) alla previsione della parte. Quest'ultima, nel precisare l'ammontare della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale, non completa il petitum della domanda tematizzandola sotto il profilo quantitativo, ma sollecita (a prescindere dalle espressioni adoperate) l'esercizio di un potere di liquidazione interamente officioso. Ne deriva che la liquidazione dell'indennizzo in base ad un moltiplicatore annuo inferiore a quello invocato dalla parte, non costituisce accoglimento parziale della domanda e non giustifica, pertanto, la compensazione delle spese.*

Massime rilevanti:

*L'accoglimento parziale della domanda, che legittima la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, si verifica allorchè il giudice ritenga fondata solo una o più delle varie domande proposte, ovvero accolga l'unica domanda limitatamente a uno o a taluno dei suoi capi, ovvero ancora l'accolga in misura inferiore all'ammontare preteso (cfr. Cass. nn. 21684/13 e 22381/09).*

## **Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 16.7.2015, n. 14976**

*...omissis...*

1. Il primo motivo del ricorso deduce la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 circa il rispetto dei parametri fissati dalla Corte EDU per la quantificazione dell'indennizzo. La Corte territoriale, si sostiene, si è posta in contrasto con il proprio precedente decreto del 9.12.2010, emesso in relazione al medesimo processo presupposto, laddove aveva ritenuto congruo un indennizzo di Euro 1.000,00 per ogni anno di ritardo successivo al terzo.

1.1. Il motivo è, per due ragioni, inammissibile.

La prima è che il contrasto del provvedimento impugnato con precedenti pronunce dello stesso giudice, ancorchè rese in una fattispecie uguale, non è inquadrabile in nessuna delle previsioni dell'art. 360 c.p.c., norma che configura il ricorso per cassazione come mezzo d'impugnazione a critica vincolata. Non senza notare che nel confronto tra provvedimenti emessi in riferimento al medesimo processo presupposto, la priorità temporale non dimostra nè implica la necessaria esattezza della prima decisione.

La seconda ragione consiste in ciò, che non è sufficiente il mero e generico richiamo a non meglio precisate violazioni della giurisprudenza CEDU per contrastare la liquidazione dell'indennizzo, considerato per di più che l'importo di Euro 750,00 per anno di ritardo è del tutto conforme alla giurisprudenza sia della Corte di Strasburgo sia di questo S.C. (cfr. ex multis, Cass. n. 8471/12); e che anche un importo inferiore (purchè non al di sotto di Euro 500,00 ad anno) avrebbe potuto non essere illegittimo (cfr. Cass. nn. 18617/10, 17922/10, 14753/10, 3271/11, e 5914/12; tra le ultime, v. n. 2309/15).

2. Il secondo mezzo d'annullamento lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per la parziale compensazione delle spese. Il ricorrente si era limitato a chiedere la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell'equa riparazione nella misura di Euro 3.500,00 o in quella maggiore o minore ritenuta equa e giusta. Tali essendo le conclusioni, la domanda è stata accolta in pieno e non in parte, come erroneamente affermato dalla Corte d'appello, la quale non ha tenuto conto che pure la misura inferiore di giustizia era stata ritualmente richiesta.

2.1. Il motivo è fondato.

L'accoglimento parziale della domanda, che legittima la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, si verifica allorchè il giudice ritenga fondata solo una o più delle varie domande proposte, ovvero accolga l'unica domanda limitatamente a uno o a taluno dei suoi capi, ovvero ancora l'accolga in misura inferiore all'ammontare preteso (cfr. Cass. nn. 21684/13 e 22381/09). Tale ultima ipotesi non si verifica nel procedimento d'equa

riparazione ex lege n. 89 del 2001, allorchè il giudice liquida una somma inferiore al richiesto applicando un moltiplicatore annuo diverso da quello invocato dalla parte. Detto procedimento è connotato, causa l'assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, dal potere del giudice d'individuare in maniera autonoma l'indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono (come al dominio, così anche) alla previsione della parte. Quest'ultima, nel precisare l'ammontare della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale, non completa il petitum della domanda tematizzandola sotto il profilo quantitativo, ma sollecita (a prescindere dalle espressioni adoperate) l'esercizio di un potere di liquidazione interamente ufficioso.

Ne deriva che la liquidazione dell'indennizzo in base ad un moltiplicatore annuo inferiore a quello invocato dalla parte, non costituisce accoglimento parziale della domanda e non giustifica, pertanto, la compensazione delle spese.

3. Il decreto impugnato va, dunque, cassato in relazione al motivo accolto. Non necessari ulteriori accertamenti, va emessa sentenza sostitutiva ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, seconda ipotesi, escludendo la compensazione delle spese del grado di merito.

4. Dato l'accoglimento - questo sì parziale - del ricorso, le spese del presente giudizio di cassazione vanno compensate per 1/2, ponendo la restante frazione a carico della parte controricorrente.

p.q.m.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito elimina la compensazione delle spese del giudizio svoltosi innanzi alla Corte territoriale; compensa per 1/2 le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate per l'intero in Euro 500,00, oltre spese forfettarie ed accessori di legge, ponendo la restante frazione a carico del Ministero della Giustizia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile - 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 9 aprile 2015.